

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74°

ROMA - Lunedì, 16 ottobre 1933 - ANNO XI

Numero 241

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II), L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) a	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I), L.	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) a	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
 Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.
 La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.
 In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO 11 agosto 1933, n. 1286.
Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio. Pag. 4738
- REGIO DECRETO 7 settembre 1933, n. 1287.
Rivalutazione dei contratti di assicurazione stipulati da cittadini delle nuove provincie con la « Prima Società Ungherese di assicurazioni » di Budapest Pag. 4742
- REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 1288.
Riduzione della misura d'interesse annuo dovuto dalla Banca d'Italia sul conto corrente vincolato col Regio tesoro pel servizio di Regia tesoreria provinciale Pag. 4742
- REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1289.
Approvazione dello statuto organico della Fondazione « Ospedale italiano Umberto I », con sede in Cairo d'Egitto Pag. 4743
- REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1290.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ritiro dell'Addolorata », con sede in Torre del Greco . . . Pag. 4743
- REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1291.
Fusione delle opere pie « Croce Bianca » e « Duchessa Maria Teresa », in Merano, con la « Fondazione Desfours » . Pag. 4743
- REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1292.
Concentramento di tre legati e di due fondazioni nella Congregazione di carità di Lavis Pag. 4743

- REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1293.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giuseppe Episcopo », con sede in Poggiardo Pag. 4741
- DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1933.
Provvedimenti concernenti la straordinaria amministrazione dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno e turismo dell'Abetone Pag. 4743
- DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1933.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Villanova d'Asti . Pag. 4744
- DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1933.
Nomina di rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano Pag. 4744
- DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Assemini (Cagliari) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . . . Pag. 4744
- DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1933.
Riconoscimento del Fascio di San Pellegrino (Bergamo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310. Pag. 4745
- DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 4745

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Preavviso riguardante l'abbruciamento di titoli nonchè la estrazione di obbligazioni 6 % di credito comunale, Serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » Pag. 4759

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la sistemazione e manutenzione della strada interpodereale « Cap-puccini-Vignali » in provincia di Salerno Pag. 4759

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo industriale degli utenti della Roggia Borghesi, in provincia di Novara. Pag. 4759

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso a cinque premi in denaro per la costruzione dei migliori battelli a propulsione meccanica per la pesca a strascico con divergenti. Pag. 4760

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 agosto 1933, n. 1286.

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 781;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 41 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Sono istituite sei scuole magistrali con il fine di formare le insegnanti per le scuole del grado preparatorio. È compresa in tale numero quella a tipo speciale istituita col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 781.

« Le convenzioni con gli Enti locali per la istituzione di dette scuole sono approvate con decreto Reale promosso dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze ».

Art. 2.

All'art. 42 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Il corso di studi negli istituti di cui all'articolo precedente ha la durata di anni tre.

« Vi si insegnano: 1° lingua e letteratura italiana; 2° storia, geografia e cultura fascista; 3° pedagogia; 4° matematica, computisteria e scienze naturali; 5° plastica e disegno; 6° igiene e puericoltura; 7° religione; 8° musica e canto; 9° economia domestica e lavori donneschi. Vi si compie inoltre il tirocinio e vi si tengono conferenze sul tirocinio.

« Apposite classi del grado preparatorio, in numero sufficiente per lo svolgimento di un efficace tirocinio, sono annesse a ciascuna delle scuole suddette ».

Art. 3.

All'art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Per l'iscrizione alla prima classe delle scuole magistrali è necessario aver superato un esame di ammissione. Per essere ammesso a tale esame occorre aver conseguito da un triennio la licenza elementare o aver da un triennio superato l'esame di ammissione ad una scuola media.

« E' dispensato dall'esame chi abbia conseguito l'ammissione all'istituto magistrale superiore ».

Art. 4.

All'art. 46 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« È data facoltà al Ministero dell'educazione nazionale di autorizzare, presso Enti morali che ritenga idonei, corsi annuali di durata complessiva non inferiore a sei mesi per sperimentare differenziazioni didattiche nelle classi del corso preparatorio o in quelle del corso elementare.

« Il Ministero potrà concorrere alle spese di tali corsi con appositi contributi su motivata domanda degli Enti interessati ».

Art. 5.

All'art. 47 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Per l'iscrizione all'uno o all'altro di tali corsi è richiesto rispettivamente il titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne o in quelle elementari.

« Le tasse a favore degli Enti autorizzati a tenere i detti corsi non potranno per ciascun iscritto superare la complessiva somma di L. 200. Nessun altro pagamento per nessun titolo può essere chiesto ai frequentanti il corso ».

Art. 6.

Le privatiste che domandino di essere ammesse a sostenere gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne debbono trovarsi nella condizione di aver compiuto 21 anni di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione agli esami o di aver conseguito in una precedente sessione il diploma di maturità (classica o scientifica) o di abilitazione tecnica o di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari. Le stesse però non potranno essere ammesse a sostenere la prova pratica e, conseguentemente non sarà ad esse rilasciato il diploma di abilitazione se, dopo aver superato gli esami delle materie culturali, non abbiano compiuto almeno un anno di tirocinio attestato dal Regio ispettore scolastico.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le modalità del tirocinio e quelle relative alla prova pratica da sostenersi al termine dell'anno di tirocinio nello stesso istituto nel quale si sostennero gli esami delle materie culturali.

Art. 7.

I posti in organico, gli stipendi e le retribuzioni del personale insegnante nelle scuole magistrali e nelle annesse classi del grado preparatorio sono quelli di cui all' allegato A al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

Le eventuali supplenze ai posti di ruolo nelle scuole magistrali saranno retribuite, nei mesi di lezione e di esami e

sempre per il servizio effettivamente prestato, per ogni ora settimanale di lezione, a norma della lettera a) della tabella 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e dell'art. 3 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Gli stipendi e le retribuzioni sopra indicate si applicheranno anche al personale insegnante della Regia scuola magistrale Montessori.

Alle retribuzioni suddette sarà applicata la riduzione del 12 %, disposta dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491.

Art. 8.

Gli orari d'insegnamento nelle scuole magistrali sono quelli di cui all'allegato B al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 9.

I programmi d'esame nelle scuole magistrali sono quelli indicati nell'allegato C al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Con decreto Ministeriale saranno approvate le tabelle del materiale didattico scientifico di cui dovranno essere dotati i predetti istituti e le annesse classi del grado preparatorio.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere b) e d) dell'art. 39 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 11.

Le disposizioni sopra indicate si applicheranno alla Regia scuola di metodo Montessori solo se e in quanto siano compatibili con quelle stabilite dal R. decreto 14 gennaio 1929, n. 190.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 96. — MANCINI.

ALLEGATO A.

Organico delle scuole magistrali.

- 1° Un insegnante di pedagogia (posto di ruolo);
- 2° Un insegnante di lingua e letteratura italiana, storia, geografia e cultura fascista (posto di ruolo);
- 3° Un insegnante di matematica, computisteria e scienze naturali (posto di ruolo);
- 4° Un insegnante di religione (per incarico);
- 5° Un insegnante di plastica e disegno (per incarico);
- 6° Un insegnante di musica e canto (per incarico);
- 7° Un insegnante di economia domestica e lavori donneschi (per incarico);
- 8° Un insegnante di igiene e puericoltura (per incarico);
- 9° Uno o più insegnanti di classi del grado preparatorio (posti di ruolo).

Stipendi e retribuzioni.

Al personale suddetto spettano gli stipendi e le retribuzioni qui appresso indicati:

1° - 2° - 3°. — Insegnante di pedagogia; insegnante di lingua e letteratura italiana, storia, geografia e cultura fascista; insegnante di matematica, computisteria e scienze naturali;

Straordinario: stipendio stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per l'11° grado del personale appartenente al gruppo A; Ordinario di 2ª classe: fino a 12 anni, stipendio stabilito per il 10° grado del personale appartenente al gruppo A;

Ordinario di 1ª classe: con più di 12 anni, stipendio stabilito per il 9° grado del personale appartenente al gruppo A.

La retribuzione annua all'insegnante incaricato della direzione della scuola è di L. 1500.

4° - 5° - 7° - 8°. — Insegnante di religione; insegnante di plastica e disegno; insegnante di economia domestica e lavori donneschi; insegnante d'igiene e puericoltura: retribuzione per ore come per i supplenti di scuola media compresi nella lettera b) della tabella 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

6°. — Insegnante di musica e canto: retribuzione per ore come per i supplenti di scuola media compresi nella lettera c) della tabella 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

9°. — Insegnanti di classi del grado preparatorio:

Straordinaria: stipendio stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il 12° grado del personale appartenente al gruppo B;

Ordinaria di 2ª classe, fino a 11 anni, stipendio stabilito per l'11° grado del personale appartenente al gruppo B;

Ordinaria di 1ª classe, con più di 11 anni, stipendio stabilito per il 10° grado del personale appartenente al gruppo B.

N. B. — Agli emolumenti suddetti sarà applicata la riduzione nella misura del 12 per cento per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO B.

Orari d'insegnamento e di tirocinio nelle scuole magistrali.

Materie d'insegnamento: tirocinio e conferenze sul tirocinio	Ore settimanali		
	1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe
Lingua e letteratura italiana	4	4	4
Pedagogia	4	4	4
Storia, geografia e cultura fascista	3	3	3
Matematica, computisteria e scienze naturali.	4	4	4
Igiene e puericoltura	2	2	2
Religione	2	2	2
Musica e canto corale	3	2	2
Economia domestica e lavori donneschi	3	3	3
Plastica e disegno	3	2	2
Tirocinio e conferenze sul tirocinio	2	4	4
	30	30	30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

ALLEGATO C.

Programmi di esami nelle scuole magistrali.

I. — ESAME DI AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE MAGISTRALE.

Italiano.

Prova scritta:

Relazione su un argomento della vita reale familiare al candidato.

Prova orale:

1. — Lettura ad alta voce con senso e corretta pronuncia da un'antologia appropriata al primo triennio della scuola media e che dia larga parte a prosatori ed a poeti dell'ultimo secolo.

2. — La candidata dovrà mostrare di conoscere per lettura diretta le seguenti opere scelte esponendo il contenuto di parti o di episodi indicati dalla Commissione con speciale riguardo ai personaggi, ai caratteri, ai costumi e ai luoghi, alle istituzioni, ai sentimenti morali e religiosi, e leggendone e dichiarandone qualche passo pure indicato dalla Commissione.

Hiade e Odissea (Episodi).

Eneide (Episodi).

Una scelta di novelle italiane dal XIV al XIX secolo.

I Promessi Sposi.

3. — Recitazione espressiva anche a memoria di poesie e brani di prosa di grande valore artistico.

Storia, geografia e cultura fascista.

Conversazione o relazione di letture intorno ai seguenti argomenti:

A) 1° Le antichissime genti italiane. Gli Etruschi. Notizie principali sul periodo regio, repubblicano e imperiale di Roma:

2° Le origini e le prime età del Cristianesimo.

3° I regni barbarici e la disgregazione dell'Impero romano.

4° La vita nel Medio Evo.

5° I Comuni - Le Signorie - Il Rinascimento e le principali Corti d'Italia in questa età.

6° Invenzioni e scoperte - Loro conseguenze.

7° Condizioni dell'Italia sotto il predominio straniero.

8° Rivoluzione francese.

9° Condizioni dell'Italia ai primi moti della libertà. Le guerre del Risorgimento - La guerra mondiale - Dopo-guerra ed avvento del Fascismo.

B) 1° Nozioni fondamentali di geografia generale.

2° Lettura di carte geografiche e topografiche.

3° L'Italia in particolare: fisica, politica, economica.

4° Principali vie di comunicazione. Le grandi opere pubbliche dell'Italia moderna.

5° Colonie italiane.

6° Relazione di qualche lettura geografica riferentesi ad argomenti del programma.

C) 1° L'unità della Patria: suolo, razza, lingua, religione, tradizioni, costumi, ecc. L'amore della Patria presso gli antichi Romani e i grandi spiriti del Medio Evo, nonché del periodo del Risorgimento italiano e dell'Era Fascista - La Patria nelle Colonie.

2° Il Fascismo dalle origini alla Marcia su Roma; sguardo sommario alle condizioni dell'Italia dopo la grande guerra: alla Rivoluzione Fascista - Il Regime e l'autorità dello Stato; il principio della gerarchia e della disciplina; il Re e il Capo del Governo; l'ordinamento politico, militare, amministrativo e corporativo dello Stato.

3° La società nazionale: le organizzazioni giovanili e la loro educazione fisica, politica e religiosa; il Partito e la Milizia; le organizzazioni sindacali e la legislazione del lavoro, la Carta del lavoro; l'istituzione del Dop-lavoro.

4° Le caratteristiche della famiglia italiana, gli interessi economici e spirituali nella famiglia; l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; i rapporti della famiglia con lo Stato.

5° I doveri del cittadino verso la Patria, la società nazionale e la famiglia.

Matematica.

Prova orale: interrogazioni ed esercizi sulle seguenti materie:

A) *Aritmetica*:

1° Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi.

2° Potenze dei numeri interi, calcolo con esse.

3° Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi. Criteri di divisibilità per 2, 5, 3, 9. Prova per 9 delle quattro operazioni sui numeri interi.

4° Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.

5° Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari. Potenze dei numeri frazionari.

6° Sistema metrico decimale. Numeri complessi.

7° Proporzioni numeriche.

8° Proporzionalità diretta ed inversa. Regole del tre. Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.

B) *Geometria*:

1° Rette, semirette, segmenti, piani, semipiani, angoli.

2° Rette perpendicolari, rette parallele.

3° Poligoni, e in particolare: triangoli, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Loro principali proprietà.

4° Circonferenza e cerchio, seganti, tangenti, corde, angoli al centro, angoli alle circonferenze.

5° Uso della riga, della squadra e del compasso. Problemi grafici fondamentali.

6° Parallelogrammi e triangoli equivalenti, teorema di Pitagora;

7° Segmenti proporzionali; triangoli simili.

8° Regole pratiche per la misura della superficie dei poligoni, della lunghezza della circonferenza, della superficie del cerchio.

9° Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari. Piani e rette parallele.

10° Prisma, parallelepipedo, piramide, aree e volumi che vi si riferiscono.

Disegno e scrittura.

Copia dal vero di un oggetto semplice qualunque e di qualche elemento naturale (fiore, foglia, frutto, ecc.).

Scrittura in caratteri regolari alla lavagna.

Lavori donneschi.

Saggio di cucito e di punto a maglia.

Religione.

Principali avvenimenti della storia d'Israele e di quella della Chiesa.

Esposizione sommaria delle principali nozioni della dottrina cattolica nelle sue varie parti: dogma, morale, culto.

Letture di pagine religiose di particolare interesse per l'infanzia.

II. — ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DI GRADO PREPARATORIO.

Lingua e letteratura italiana.

Prova scritta:

Relazione su di un argomento familiare alla candidata o su di un argomento riguardante il programma della prova orale.

Prova orale:

Conversazione sui seguenti argomenti:

1° Storia della letteratura. Lettura e spiegazione di brani di prosa o di poesia dei principali classici italiani.

2° La letteratura per l'infanzia, storia, lettura ed analisi critiche.

3° Recitazione a memoria di passi di prosa o di poesia di grande valore artistico.

Pedagogia.

Prova scritta:

Relazione sopra un tema riguardante il programma della prova orale.

Prova orale:

1° Storia della pedagogia specialmente moderna con particolare riguardo alla pedagogia dell'infanzia.

2° Cenni di psicologia dell'infanzia con applicazioni pratiche.

3° Relazione di letture da un'antologia pedagogica, composta di luoghi scelti e organicamente collegati; degli scrittori classici della pedagogia e degli autori moderni che hanno

rivolto particolarmente la loro attenzione all'educazione infantile e familiare.

- 4° Didattica dell'educazione infantile e organizzazione dei vari tipi di istituti per l'infanzia, con particolare riguardo a quei più noti e diffusi.

Storia, geografia e cultura fascista.

Prova orale:

- A) Le civiltà italiche preromane (Etruschi, colonie greche nell'Italia meridionale e in Sicilia).
La civiltà romana.
Origine di Roma. Istituzioni fondamentali del periodo dei Re.
Origini e sviluppo degli ordinamenti repubblicani.
Roma e Cartagine.
Lotte sociali e le guerre civili.
Pompeo e Cesare - Primo e secondo triumvirato.
Costituzione dell'Impero.
Guerre per la difesa dei confini.
L'impero romano-cristiano.
Antagonismo fra Oriente ed Occidente e fine dell'Impero d'Occidente.
La civiltà medioevale.
Regni barbarici - Feudalismo - Comuni - Signorie - Papato - Impero.
La civiltà italiana nel Rinascimento.
Il periodo della riforma e controriforma.
La formazione dei grandi Stati europei.
La colonizzazione degli altri continenti.
La Rivoluzione francese.
La restaurazione.
Il Risorgimento italiano.
Aspetto europeo dopo la guerra mondiale e Rivoluzione fascista.
- B) 1° Nozioni di geografia generale (astronomica, fisica ed antropica), cenni di meteorologia.
2° Geografia fisica e politica dell'Europa e dell'Italia in specie con particolare riguardo alle caratteristiche fisiche, economiche e demografiche locali.
3° Le grandi scoperte e i viaggi di esplorazione;
4° Sommarie nozioni geografiche degli altri continenti.
5° Relazione di letture geografiche.
- C) Elementi di cultura e legislazione fascista con particolare riguardo ai provvedimenti relativi al problema demografico ed a quelli riguardanti la difesa della stirpe e la previdenza ed assistenza sociale.

Matematica, computisteria e scienze naturali.

Prova orale:

- Interrogazioni ed esercizi sulla seguente materia:
- 1° Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi e frazionari e giustificazione delle regole pratiche che servono ad eseguirle.
Abbreviazioni di calcolo scritto ed orale. Proporzionalità diretta ed inversa. Esercizi di calcolo mentale.
- 2° Nozioni di geometria piana e solida e principali teoremi. Lunghezze, aree, volumi. Numerosi problemi grafici e numerici.
Costruzione di modelli per l'insegnamento geometrico. Cenni sulla rappresentazione degli oggetti di rilievo.
- 3° Problemi d'interesse, sconto, cambi, fondi pubblici e privati. Nozioni di contabilità applicata alle aziende domestiche e agli istituti di educazione infantile. Bilancio preventivo e consuntivo di un asilo infantile.
- 4° Nozioni di anatomia e fisiologia umana.
Nozioni di zoologia con speciale riguardo agli animali più comuni, agli animali utili e dannosi, Fauna locale.
Nozioni di botanica - Flora locale.
Cenni sulla distribuzione geografica delle piante e degli animali.
- 5° Nozioni di chimica merceologica.
- 6° Principali nozioni di fisica con speciale riguardo alle più comuni applicazioni all'industria, all'economia domestica, all'igiene.

Igiene e puerticultura.

Prova orale:

- Conversazione sui seguenti argomenti:
- 1° Nozioni di anatomia e fisiologia.

- 2° Nozioni sulla crescita dei bambini e sulla assistenza igienica dell'infanzia.
3° Malattie dell'infanzia, sintomi che la maestra può segnalare al sanitario.
4° Opere di assistenza all'infanzia in Italia.

Religione.

Prova orale:

- Interrogazioni sulla seguente materia:
Breve introduzione storica sulla religione d'Israele e sulle origini e sviluppo del Cristianesimo con speciale riferimento all'Italia.
Esposizione della dottrina cattolica nelle sue varie parti, dogma, morale e culto.
Didattica e metodica catechistica applicata specialmente alla prima infanzia.
Lecture religiose di speciale interesse e valore per l'educazione dell'infanzia.

Musica e canto.

Prova orale:

- Interrogazioni sulla seguente materia:
- 1° Elementi della teoria musicale.
2° Esercizi di lettura e di canto a prima vista di facili melodie in chiave di sol e di fa nelle tonalità e nei tempi più semplici.
3° Nozioni ed applicazione sull'educazione della voce del bambino, sui canti popolari e sulla letteratura corale per l'infanzia.
4° Conoscenza perfetta di un canzoniere per l'infanzia. Addestramento all'uso di un semplice strumento (armonium, guida voce, ecc.).

Economia domestica e lavori donneschi.

Prova orale:

- Interrogazioni sulla seguente materia:
- 1° Tenuta della casa.
2° La cucina, valore delle sostanze alimentari. Diete speciali per i bambini nelle varie condizioni di salute e di crescita.
3° Preparazione dei cibi.
4° Cucito e rammendo. Taglio e preparazione d'indumenti infantili e di capi diversi di biancheria domestica. Smacchiatura e stiratura.
5° Coltivazione dell'orto scolastico, giardinaggio.

Plastica e disegno.

A) *Plastica.* — La prova consisterà nella esecuzione pratica, con materiale ben maneggiabile dai bambini, di un oggetto (un giocattolo, un arnese da lavoro, una figura, un animale domestico, una pianta, ecc.), con speciale riguardo agli argomenti di lezione nelle scuole materne.

B) *Disegno.* — La prova consisterà nella rappresentazione sulla lavagna con gessi bianchi e colorati, dal vero o a memoria, ma sempre a mano libera, di oggetti vari, con speciale riguardo agli argomenti di lezione nelle scuole materne.

Lezione pratica.

La prova consisterà in un saggio di lezione in relazione al programma delle esercitazioni che ciascuna scuola magistrale avrà determinato a sé stessa.

Si avrà, fra l'altro, particolare riguardo all'arte del raccontare. La candidata dovrà perciò esporre con voce chiara e con pronuncia corretta una breve novella o racconto o apologo o fiaba per bambini, scelta dalla Commissione fra quelle contenute nella raccolta per le esercitazioni di tirocinio, adottata nell'Istituto.

N.B. — Tanto nella prova di plastica quanto in quella di disegno, la candidata dovrà dimostrare di sapere utilizzare la plastica e il disegno per rendere più chiare e più pratiche le lezioni nelle scuole del grado preparatorio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 7 settembre 1933, n. 1287.

Rivalutazione dei contratti di assicurazione stipulati da cittadini delle nuove provincie con la « Prima Società Ungherese di assicurazioni » di Budapest.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1604, concernente l'estensione alla città di Fiume delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2249, sull'esercizio delle assicurazioni private nei territori annessi;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1922; 19 dicembre 1920, n. 1778, e 10 luglio 1925, n. 1512, con le quali sono stati annessi i nuovi territori al Regno d'Italia;

Vista la convenzione italo-ungherese del 27 marzo 1924, resa esecutiva con R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482;

Vista la convenzione italo-ungherese del 12 novembre 1932 resa esecutiva con R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 493, convenzione con la quale il Governo italiano si è impegnato ad effettuare direttamente, o a mezzo di un ufficio da esso designato, le operazioni di liquidazione dei contratti di assicurazione stipulati da cittadini delle nuove provincie con la Prima Società ungherese di assicurazioni generali di Budapest;

Considerata l'opportunità che la liquidazione dei contratti predetti sia effettuata a mezzo dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è incaricato del compimento delle operazioni di liquidazione dei contratti di assicurazione stipulati da cittadini italiani delle nuove provincie con la Prima Società ungherese di assicurazioni generali di Budapest, da rivalutare in base alla convenzione italo-ungherese del 12 novembre 1932.

Art. 2.

Gli assicurati, i beneficiari, ed i loro aventi causa, che intendano avvalersi della convenzione italo-ungherese del 12 novembre 1932, agli effetti della liquidazione dei contratti assicurativi di cui all'art. 1, devono far pervenire, entro il termine perentorio di 180 giorni a partire da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'Istituto nazionale delle assicurazioni in Roma, regolare denuncia corredata dai seguenti documenti:

a) originale della polizza ed ultima quietanza del premio pagato.

Qualora il contratto sia gravato da prestiti, l'interessato dovrà presentare, in luogo della polizza originale, l'allegato di prestito in suo possesso e le ultime quietanze di premio e di interessi sul prestito stesso;

b) certificato dal quale risulti che l'assicurato e il beneficiario (in caso di polizza sinistrata) alla data di presentazione della denuncia, ha la cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che l'assicurato aveva, al 31 dicembre 1922, la dimora abituale o la sede dei suoi affari nel territorio delle nuove provincie del Regno d'Italia, compresa in esse Fiume;

d) ogni altro documento che fosse ritenuto necessario per comprovare il diritto dei beneficiari.

Art. 3.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni terrà il conto speciale previsto nell'art. 3 della convenzione italo-ungherese del 12 novembre 1932. Tale conto verrà accreditato delle somme che di mano in mano verranno liquidate e sulle singole partite decorrono gli interessi del 4 per cento a partire dal giorno di ciascun accreditamento.

Semestralmente il conto sarà parificato con la Prima Società di assicurazioni di Budapest e dopo tale parificazione verrà trasmesso al Ministero delle corporazioni, che provvederà a verificarlo ed a comunicarlo al Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 19 — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 1288.

Riduzione della misura d'interesse annuo dovuto dalla Banca d'Italia sul conto corrente vincolato col Regio tesoro pel servizio di Regia tesoreria provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, concernente l'attuazione degli accordi tra il Regio tesoro e la Banca d'Italia ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, numero 2325;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 66, concernente la riduzione dal 3 al 2 per cento della misura dell'interesse annuo di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 1° settembre 1933-XI col quale la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotto dal 4 per cento al 3,50 per cento a decorrere dal 4 del detto mese;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 4 settembre 1933 e fino a quando avrà efficacia il decreto Ministeriale col quale la misura del saggio dello sconto è stata ridotta, dalla detta data, dal 4 per cento al 3,50 per cento, è ridotta, dal 2 per cento all'1,50 per cento

la misura dell'interesse annuo di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, modificato dal R. decreto 26 gennaio 1933, n. 66.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1289.

Approvazione dello statuto organico della Fondazione « Ospedale italiano Umberto I », con sede in Cairo d'Egitto.

N. 1289. R. decreto 31 agosto 1933, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene approvato lo statuto organico della Fondazione « Ospedale italiano Umberto I », con sede in Cairo d'Egitto.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1290.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ritiro dell'Addolorata », con sede in Torre del Greco.

N. 1290. R. decreto 31 agosto 1933, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ritiro dell'Addolorata », con sede in Torre del Greco (provincia di Napoli).

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1291.

Fusione delle opere pie « Croce Bianca » e « Duchessa Maria Teresa », in Merano, con la « Fondazione Desfours ».

N. 1291. R. decreto 31 agosto 1933, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene provveduto alla trasformazione del fine inerente al patrimonio delle fondazioni « Croce Bianca » e « Duchessa Maria Teresa », in Merano, alla fusione delle dette opere pie con la « Fondazione Desfours », nonché all'approvazione dello statuto organico del nuovo ente unico.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1292.

Concentramento di tre legati e di due fondazioni nella Congregazione di carità di Lavis.

N. 1292. R. decreto 31 agosto 1933, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, i legati « Carolina Campregher »,

« Ferdinando Perathoner » e « Giacomo Felice Bortolotti », nonché le fondazioni « Giovanni Battista Tombosi » e « Francesca Viero » vengono concentrati nella Congregazione di carità, di Lavis (Trento), ed è approvato lo statuto organico della stessa Congregazione.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1293.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giuseppe Episcopo », con sede in Poggiardo.

N. 1293. R. decreto 31 agosto 1933, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, l'Asilo infantile « Giuseppe Episcopo », con sede in Poggiardo (Lecce) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1933.

Provvedimenti concernenti la straordinaria amministrazione dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno e turismo dell'Abetone.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1932, con il quale vennero riconosciute, alla stazione interprovinciale di soggiorno e turismo dell'Abetone, le particolari caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765;

Visto il decreto 30 detto con cui, in attesa della costituzione del Comitato locale, il comm. ing. Gioacchino Banti venne nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Azienda autonoma della stazione anzidetta;

Ritenuta l'opportunità di istituire apposita Commissione che dia il parere sui più importanti provvedimenti predisposti dal commissario;

Viste le proposte formulate al riguardo dai prefetti di Modena e di Pistoia;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni, nonché il regolamento 12 agosto 1927, n. 1615;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario per la straordinaria amministrazione dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno e turismo dell'Abetone esercita tutte le attribuzioni di competenza del presidente del Comitato locale e del Comitato medesimo. È assistito da apposita Commissione consultiva di quattro membri.

Art. 2.

Il parere della Commissione è obbligatorio in merito alle deliberazioni adottate dal commissario circa:

- a) i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
- b) le nuove e maggiori spese non previste in bilancio che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio;
- c) gli acquisti, le alienazioni e trasformazioni di patrimonio e la contrattazione di prestiti;
- d) i capitolati di appalto ed i contratti;
- e) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;

f) il trattamento economico e lo stato giuridico degli impiegati e salariati;

g) il servizio di tesoreria.

In tutti gli altri casi il parere della Commissione è facoltativo.

Quando il parere della Commissione sia contrario alle proposte del commissario, questi dovrà farne constare nel verbale della relativa deliberazione.

Art. 3.

La Commissione è costituita come appresso:

- a) comm. Luigi Montagnani,
 - b) sig. Caniparoli Alberto,
- designati dal prefetto di Modena;
- c) comm. dott. Raffaello Baldi Papini,
 - d) comm. Giuseppe Gentili,
- designati dal prefetto di Pistoia.

Art. 4.

Le deliberazioni adottate dal commissario sono comunicate, pel parere, ai prefetti di Modena e di Pistoia e sono sottoposte alla ratifica del Ministero.

I prefetti di Modena e di Pistoia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: BUFFARINI.

(5983)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1933.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Villanova d'Asti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Visto l'art. 51 del testo unico predetto, che permette di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per tutti i Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte di Villanova d'Asti (provincia di Alessandria);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà effetto dal giorno 1° novembre c. a. nei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Villanova d'Asti e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5986)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1933.

Nomina di rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Roggeri Ruggero fu Nicola, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per propri rappresentanti i signori Coffani Giovanni di Achille e Moro Luigi fu Carlo, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

I signori Coffani Giovanni e Moro Luigi sono nominati rappresentanti del sig. Roggeri Ruggero, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5987)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1933.

Riconoscimento del Fascio di Assemini (Cagliari) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER L'INTERNO

ED

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Assemini (Cagliari) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E riconosciuta al Fascio di Assemini (Cagliari) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 373.

(5971)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1933.

Riconoscimento del Fascio di San Pellegrino (Bergamo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

ED

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di San Pellegrino (Bergamo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di San Pellegrino (Bergamo), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'Interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 352.

(5972)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 593 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matcovich Domenico, figlio di Marco e della fu Filomena Bracco, nato a Neresine il 2 novembre

1889 e abitante a Neresine è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sigovich fu Giorgio e fu Domenica Zorovich, nata a Neresine il 7 febbraio 1898, ed ai figli nati a Neresine: Ugo, il 22 marzo 1921; Costantino, il 24 settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONN.

(3916)

N. 592 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matcovich Domenico, figlio del fu Antonio e della fu Nicolina Sidrovich, nato a Neresine il 1° marzo 1853 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bracco fu Domenico e fu Oliva Buccaran, nata a Neresine il 8 aprile 1853, ed alla figlia Oliva, nata a Neresine il 29 marzo 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3917)

N. 591 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Matcovich Domenica, figlia del fu Domenico e della fu Nicolina Zuclich, nata a Neresine il 4 febbraio 1848, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia illeg. Maria, nata a Neresine il 22 aprile 1886.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3918)

N. 553 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milicich Giovanni, figlio del fu Tomaso e della fu Fosca Pamich, nato a Gimino il 27 luglio 1868 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Paulinich fu Gaspare e fu Antonia Piffar, nata a Gimino il 26 novembre 1873, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 12 luglio 1905; Simone, il 16 febbraio 1907; Francesca, l'8 marzo 1909; Lucia, il 28 dicembre 1913; Elena, il 26 febbraio 1917; Andrea, il 28 novembre 1899, alla nuora Caterina Pucich di Giovanni e di Maria Zaccaria, moglie di Andrea Milicich, nata a Gimino il 26 settembre 1905, e alla nipote Santina, figlia di Andrea Milicich e di Caterina Pucich, nata a Gimino il 3 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3919)

N. 542 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Medancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Medancich Caterina vedova di Giuseppe, figlia del fu Giuseppe e di Maria Drusetta, nata a S. Giovanni d'Arsa (Gimino) il 19 luglio 1888 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Medani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Gimino: Biagio, il 3 febbraio 1907; Giuseppe, il 24 gennaio 1909; Oliva, l'11 marzo 1911; Giovanna, il 7 giugno 1913; Matteo, il 14 febbraio 1915; Antonio, il 15 gennaio 1918, ed alla nuora Sugar Maria di Matteo e di Lucia Lizzul, nata a Gimino il 25 ottobre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3920)

N. 554 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milicich Simone, figlio del fu Matteo e della fu Agata Musina, nato a Gimino il 28 luglio 1865 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Hrelia fu Giorgio e fu Maria Crisanaz, nata a Gimino il 13 novembre 1878, ed ai figli nati a Gimino: Giuseppe, l'11 marzo 1894; Bernarda, l'11 giugno 1907; Gregorio, il 10 maggio 1904; Clementina, il 10 novembre 1910; Caterina, il 20 novembre 1912; Maria, il 2 febbraio 1922, alla nuora Maria Debeliuch di Michele e di Fosca Cerovaz, moglie di Giuseppe Millicich, nata a Gimino il 2 settembre 1906, ed ai nipoti, figli di Giuseppe Millicich e di Maria Debeliuch, nati a Gimino: Casimiro, il 2 marzo 1926; Emilia, il 1° febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3921)

N. 487 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Maretich » e « Cuhar » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Maretich Maria vedova di Giovanni, figlia del fu Giacomo Cuhar e della fu Michela Orbanich, nata a Gimino il 16 dicembre 1855 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Maretich » e « Cucari » (Maretich vedova Maria nata Cucari).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3924)

N. 500 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattica Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Pasqua Mattica, nato a Gimino il 12 giugno 1875

e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3925)

N. 501 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Mattica » e « Suffich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Mattica Fosca vedova di Simone, figlia di Matteo Suffich e della fu Lucia Petech, nata a Gimino il 10 maggio 1865 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio » e « Soffici » (Matticchio vedova Fosca nata Soffici).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Matticchio » anche al figlio Giovanni, nato a Pola il 2 febbraio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3926)

N. 522 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Mattica » e « Suffich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Fosca Mattica vedova di Michele, figlia del fu Giovanni Suffich e di Maria Damianich, nata a Gimino il 20 aprile 1885 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio » e « Soffici » (Matticchio vedova Fosca nata Soffici).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Matticchio » anche ai figli nati a Gimino: Maria, il 4 aprile 1906; Giovanni, il 20 ottobre 1908; Antonio, il 26 marzo 1912; Giuseppe, il 14 novembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3927)

N. 596 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Re-gio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matcovich Leonardo, figlio di Giuseppe e di Maria Camalich, nato a Neresine il 24 settembre 1901 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Zuclich di Giovanni e di Maria Rucconich, nata a Neresine il 23 marzo 1906, ed al figlio Leonardo, nato a Neresine il 9 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3928)

N. 483 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Re-gio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Madrussan » e « Crisanaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Madrussan Marianna vedova di Gasparo, figlia del fu Marino Crisanaz e della fu Matica Fosca, nata a Gimino il 15 agosto 1841 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani » e « Crisani » (Madrussani vedova Marianna nata Crisani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Madrussani » anche alla nuora Maria Antoncich di Andrea e fu Pasqua Crisanaz, vedova di Matteo Madrussan, nata a Gimino il 29 luglio 1882, ed ai nipoti, figli del fu Matteo Madrussani e di Maria Antoncich, nati a Gimino: Fosca, il 25 dicembre 1903; Giuseppe, il 17 dicembre 1905; Giovanni, il 25 novembre 1908; Lucia, il 29 dicembre 1910; Marianna, il 13 febbraio 1913; Matteo, l'8 dicembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3929)

N. 616 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Giovanni, figlio del fu Nicolò e della fu Antonia Zorich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 1° maggio 1845 e abitante a S. Giacomo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3930)

N. 524 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mattica Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Mattea Suffich, nato a Gimino il 25 febbraio 1883 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Orbanich fu Biagio e fu Marianna Suffich, nata a Gimino il 2 dicembre 1885, ed ai figli nati a Gimino: Anna, il 12 luglio 1913; Antonia, il 27 dicembre 1915; Teresa, il 26 agosto 1919; Stefania, il 18 dicembre 1921; Antonio, il 14 marzo 1925; alla nuora Rosa Suffich fu Francesco e di Maria Milotich, moglie di Giuseppe Mattica, nata a Gimino il 16 novembre 1905, ed alla nipote Lucia, figlia di Giuseppe Mattica e di Rosa Suffich, nata a Gimino il 13 dicembre 1925; ed ai figli: Giuseppe, nato il 15 novembre 1902; Giovanna, il 30 ottobre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3931)

N. 633 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Marussich Mario, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Cremenich, nato a Puntacroce (Neresine) l'8 dicembre 1880 e abitante a Puntacroce (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cremenich fu Antonio e fu Maria Rogovich, nata a Puntacroce l'11 aprile 1891, ed ai figli nati a Puntacroce: Celestino, il 6 aprile 1910; Antonia, l'11 maggio 1911; Maria, il 23 novembre 1912; Mario, il 12 dicembre 1916; Giuseppe, il 26 marzo 1920; Lina, il 22 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3932)

N. 604 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Zorovich, nato a Neresine l'11 ottobre 1866 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Zorovich fu Antonio e fu Mattea Glavan, nata a Neresine il 23 maggio 1870; ai figli, nati a Neresine: Giustina, l'11 marzo 1903; Quirino, il 2 giugno 1908; Antonia, il 13 giugno 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1932 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3933)

N. 607 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della sig. Marinzulich Caterina, figlia del fu Giovanni e della fu Maria Canaletich, nata a Neresine il 5 ottobre 1878 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3934)

N. 587 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Milicich Innocente illeg. fu Francesca;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con sui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Milicich Innocente, di ignoto e della fu Francesca Milicich, nato a Pola il 10 ottobre 1853 e residente a Pola, via Mutila, 2, di condizione fabbro, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Milicich » in « Milini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli della defunta moglie Antonia Gustin, nati a Pola: Maria, il 21 marzo 1897; Arturo, il 14 aprile 1901; Costantino, l'8 luglio 1903; Lucia, l'8 maggio 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3935)

N. 589 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Matcovich Ambrogio, figlio del fu Giovanni e di Antonia Anelich, nato a Neresine il 7 dicembre 1890 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Rucconich di Antonio, nata a Neresine il 20 gennaio 1899; ai figli, nati a Neresine: Marino, il 1° marzo 1921; Antonio, il 1° gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3936)

N. 590 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Matcovich » e « Anelich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

I cognomi della signora Matcovich Antonia ved. di Giovanni, figlia del fu Domenico Anelich e della fu Maria Zaccovich, nata a S. Giacomo (Neresine) il 2 maggio 1849 e abitante a Neresine, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni » e « Anelli » (Matteoni ved. Antonia, nata Anelli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3937)

N. 625 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattiassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Mattiassich Appolonio, figlio del fu Domenico e della fu Maria Glavan, nato a Neresine il 7 ottobre 1855 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3938)

N. 627 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattiassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Mattiassich Domenico, figlio del fu Domenico e della fu Antonia Zorovich, nato a Neresine il 6 novembre 1881 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Clementina Bonich fu Antonio e fu Domenica Zorovich, nata a Neresine il 5 ottobre 1882, ed alle figlie, nate a New York: Clementina, il 4 giugno 1903; Antonia, l'8 settembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3939)

N. 628 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattiassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Mattiassich Giovanni, figlio del fu Pietro e di Francesca Soccolich, nato a Neresine il 18 novembre 1884 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Mavrovich fu Antonio e di Francesca Rucconich, nata a Neresine il 9 febbraio 1889, ed ai figli nati a Neresine: Amalia, il 6 novembre 1909; Giovanni, il 19 agosto 1914; Pietro, il 13 settembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3940)

N. 630 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Andrea, figlio del fu Giovanni e di Antonia Cremenich, nato a Puntacroce (Neresine) l'8 marzo 1893 e abitante a Puntacroce (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Cremenich fu Antonio e fu Maria Rogovich, nata a Puntacroce il 13 luglio 1899, ed ai figli: Emma, nata a Puntacroce il 15 dicembre 1920; Andrea, nato a Lussinpiccolo il 17 aprile 1922; Marino, nato a Puntacroce il 29 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3941)

N. 631 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Marussich » e « Cremenich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della signora Marussich Antonia ved. di Giovanni, figlia del fu Stefano Cremenich e della fu Vittoria Lechich, nata a Puntacroce (Neresine) il 25 marzo 1849 e abitante a Puntacroce (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3942)

N. 1179 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mohoraz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Mohoraz Giovanni, figlio di Gregorio e della fu Fosca Cheba, nato a Pola il 26 dicembre 1871 e abitante a Pola, Clivo della Carità n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ermacora ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Defranceschi Domenica di Angelo e di Angela Comparich, nata a Fasana (Pola) l'11 luglio 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3943)

N. 632 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Antonia Cremenich, nato a Puntacroce (Neresine) il 29 settembre 1872 e abitante a Puntacroce (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Iuresich fu Francesco e fu Antonia Muzich, nata a Bellei (Cherso) il 27 febbraio 1879, ed ai figli, nati a Puntacroce: Giovanni, il 9 febbraio 1908; Maria, il 22 novembre 1910; Antonio, il 10 giugno 1912; Mario, il 13 novembre 1913; Francesco, il 16 aprile 1915; Eufemia, il 24 settembre 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3944)

N. 626 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Mattiassich » e « Zuchich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Mattiassich Clementina ved. di Domenico, figlia di Simeone Zuchich e della fu Didaca Olo-

vich, nata a Neresine il 21 settembre 1883 e abitante a Neresine, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi » e « Zucchi » (Mattiassi ved. Clementina nata Zucchi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Mattiassi » anche al figlio Antonio, nato a Neresine il 4 marzo 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3945)

N. 634 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Simeone, figlio del fu Michele e della fu Maria Mavrovich, nato a Neresine il 20 ottobre 1860 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Rucconich fu Biagio e fu Mattea Bracco, nata a Neresine il 25 gennaio 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3946)

N. 629 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattiassich » è di origine italiana, e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattiassich Giovanni, figlio del fu Domenico e della fu Antonia Zorovich, nato a Neresine il 22 febbraio 1879 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Camalich fu Andrea e di Filomena Rucconich, nata a Neresine il 3 agosto 1881, ed ai figli, nati a Neresine: Antonia, l'11 aprile 1906; Giovanni, il 21 ottobre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3947)

N. 653 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marchesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marchesich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Zadeo, nato a Stridone (Portole) il 5 settembre 1860 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Punis fu Antonio e fu Giovanna Sirovich, nata a Stridone il 5 luglio 1861, al figlio Marco, nato a Stridone il 29 marzo 1887, alla nuora Maria Toncich di Giuseppe e fu Maria Giacaz, moglie di Marco Marchesich, nata a Stridone il 6 settembre 1887, ed ai nipoti, figli di Marco Marchesich e di Maria Toncich, nati a Stridone: Ida, il 16 novembre 1912; Giovanni, il 31 luglio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3948)

N. 374 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Matteo, figlio del fu Matteo e di Domenica Gobis, nato a Lussinpiccolo il 22 febbraio 1869 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonietta Piacen di Giovanni e di Giacomina Kossovich, nata a Pola il 16 novembre 1874, ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Nives, il 27 febbraio 1908; Bruno, il 15 maggio 1909; Anna, il 29 gennaio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3949)

N. 635 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Stefano, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Cremenich, nato a Neresine il 26 dicembre 1877 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Geltrude Canaletich fu Domenico e fu Filomena Bracco, nata a Neresine il 15 novembre 1881, ed ai figli, nati a Neresine: Domenico, il 13 agosto 1909; Antonia, il 15 gennaio 1912; Stefania, il 23 giugno 1913; Giuseppe, il 3 gennaio 1923; Giovanni, il 24 novembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3950)

N. 314 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Martincich » e « Maglich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Martincich Antonia vedova di Matteo, figlia del fu Giorgio Maglich e della fu Maria Barnabà, nata a Carsette (Buie) il 17 aprile 1861 e abitante a Carsette (Buie), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini » e « Magli » (Martini vedova Antonia, nata Magli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Martini » anche alla figlia Maria in Martincich, nata a Carsette (Buie) il 1° giugno 1892, ed al genero Martincich Giorgio fu Giorgio e di Maria Turina, nato a Verteneglio l'11 maggio 1874.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3951)

N. 330.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mersich Giovanni, figlio del fu Giorgio e della fu Maria Biloslavo, nato a Villa Gardossi (Buie),

il 20 maggio 1881 e abitante a Villa Gardossi (Buie), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Crota, di ignoto e fu Antonia Crota, nata a Trieste il 20 maggio 1884, ed alla figlia Armanda, nata a Villa Gardossi il 7 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3952)

N. 324 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Giovanni, figlio di Giovanni e di Lucia Marussich, nato a Sorbar (Buie), il 29 agosto 1901 e abitante a Sorbar (Buie), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Dobrillovich di Antonio e di Maria Dobrillovich, nata a Sorbar il 1° marzo 1897, ed ai figli nati a Sorbar (Buie): Maria, il 15 agosto 1920; Giovanna, il 3 marzo 1923; Giordano, il 31 luglio 1925; Elio, il 31 agosto 1927, ed alla sorella Teresa, nata a Sorbar il 4 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3953)

N. 302 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 ago-

sto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martincich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martincich Giovanni, figlio del fu Giorgio e di Giovanna Gasperini, nato a Carsette (Buie), il 3 ottobre 1889 e abitante a Carsette (Buie), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Mamillovich, fu Matteo e fu Maria Trento, nata a S. Lorenzo (Umago) il 6 febbraio 1893, ed al figlio Narciso, nato a Carsette il 13 ottobre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3954)

N. 649 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marchesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marchesich Giovanni, figlio del fu Marco e della fu Caterina Visintin, nato a Stridone (Portole) il 6 gennaio 1872 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Toncich, fu Pietro e fu Maria Vesnaver, nata a Stridone il 31 marzo 1878, ed ai figli nati a Stridone: Giuseppe, il 19 marzo 1907; Marco, il 28 febbraio 1909; Matteo, l'11 luglio 1911; Giovanni, il 28 giugno 1913; Antonia, il 13 giugno 1915; Ernesto, il 12 maggio 1918; Antonia, il 1° maggio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3955)

N. 319 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Vesnaver, nato a Sorbar (Buie) il 28 gennaio 1866 e abitante a Sorbar (Buie), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Giugovaz, di Antonio e di Antonia Busechian, nata a Sorbar il 10 giugno 1886, ed ai figli, nati a Sorbar (Buie): Maria, l'11 gennaio 1906; Lucia, il 7 marzo 1911; Pasqua, il 22 marzo 1913; Rosina, il 21 aprile 1920; Giovanni, il 17 agosto 1922; Francesco, l'11 maggio 1925, ed al fratello, nato a Sorbar il 30 novembre 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3956)

N. 307 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martincich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martincich Giovanni, figlio di Pietro e di Marina Damiani, nato a Carsette (Buie) il 2 agosto 1888 e abitante a Carsette (Buie), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Berta Benvegnù, di Giovanni e di Lucia Coslovich, nata a Buie il 12 settembre 1891, ed ai figli nati a Carsette (Buie): Virginio, il 7 dicembre 1914; Cesira, il 12 ottobre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3957)

N. 638 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Metlika » (Metlica) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Metlika (Metlica) Giovanni, figlio del fu Michele e della fu Maria Mihalic, nato a S. Pietro di Madrasso (Erp.) il 22 giugno 1873 e abitante a S. Pietro di Madrasso (Erp.) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metilli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita Defranceschi fu Vittorio e di Francesca Ottochian, nata a S. Vincenzo il 19 ottobre 1890, ed ai figli: Margherita, nata a Carnizza, il 18 agosto 1911; Luigi, nato a S. Vincenzo il 7 giugno 1918; Natalina, nata a S. Pietro di Madrasso il 23 novembre 1919; Severino, nato a S. Pietro di Madrasso il 4 gennaio 1921; Federico, nato a S. Pietro di Madrasso il 9 novembre 1925; Mercedes, nata a S. Pietro di Madrasso il 20 agosto 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3958)

N. 302 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martincich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Martincich Stefano, figlio del fu Giorgio e di Giovanna Gasperini, nato a Carsette (Buie) il 26 dicembre 1899, e abitante a Carsette (Buie) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Crevatin di Giovanni e di Giovanna Martincich, nata a Carsette il 22 aprile 1906, alle figlie, nate a Carsette: Onorina, il 2 settembre 1925; Oliva, il 2 luglio 1927; alla sorella Giovanna, nata a Carsette, il 22 febbraio 1903; alla nipote Argia Martincich, figlia illeg. di Giovanna, nata a Carsette il 22 maggio 1928; ed alla madre Giovanna Gasperini fu Antonio e fu Caterina Budach vedova di Giorgio Martincich, nata a Visignano il 25 aprile 1866.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3959)

N. 640 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Metlika » (Metlica) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Metlika (Metlica) Francesco, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Mikol, nato a S. Pietro di Madrasso ((Erp.) l'8 luglio 1872, e abitante a S. Pietro di Madrasso (Erp.) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metilli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Metlika fu Giovanni e di Orsola Petrinia, nata a Petrinia (Erpelle) il 18 ottobre 1873, ed ai figli nati a S. Pietro di Madrasso: Veronica, il 15 giugno 1903; Francesco, il 10 novembre 1905; Angela, il 10 aprile 1908; Ignazio, il 12 agosto 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3960)

N. 639 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Metlika » (Metlica) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Metlika (Metlica) Giovanni, figlio del fu Martino e della fu Maria Bencic, nato a S. Pietro di Madrasso (Erp.) il 26 giugno 1879, e abitante a Erpelle Cosina è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metilli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Bozic fu Giuseppe e fu Maria Nihalic, nata a Ocisla (Erpelle) il 14 agosto 1878, ed ai figli: Giovanni, nato a Ocisla il 2 novembre 1908; Milan, nato a Ocisla il 6 giugno 1910; Giustina, nata a Erpelle Cosina il 9 febbraio 1914; Giuseppe, nato a Ocisla il 12 settembre 1918 ed Angela, nata a Erpelle il 9 gennaio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3961)

N. 660 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marchesich » (Markezic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Marchesich (Markezic) Antonio, figlio del fu Antonio e di Maria Kmet, nato a Stridone (Portole) il 17 giugno 1884 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Innocentina Stocovaz fu Matteo e di Antonia Coslovich, nata a Portole il 23 luglio 1892, ed ai figli nati a Portole: Antonio, il 7 novembre 1914 e Giovanni, il 28 maggio 1917, ed

al fratello Giuseppe, nato a Portole l'8 giugno 1896; alla sorella Maria, nata a Portole l'8 maggio 1899, ed alla madre Maria Kmet, fu Giovanni e fu Caterina Stanich, nata a Portole il 5 dicembre 1857.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3962)

N. 659 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marchesich » (Markezic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marchesich (Markezic) Giuseppe, figlio del fu Marco e della fu Caterina Visintin, nato a Stridone (Portole) il 12 febbraio 1879 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Stipanich fu Andrea e fu Maria Stocovaz, nata a Portole il 15 aprile 1872, ed ai figli nati a Stridone: Agostino, il 27 ottobre 1914 e Ludmilla, l'11 marzo 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3963)

N. 648 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marchesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marchesich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Antonia Marchesich, nato a Toppolo (Portole) l'8 novembre 1889 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Scherlich di Antonio e fu Maria Marchesich, nata a Toppolo il 1° gennaio 1895, ed a figli, nati a Toppolo: Angela, il 5 febbraio 1913; Giovanni, il 14 maggio 1915; Paola, il 17 giugno 1913; Amalia, il 18 luglio 1920; Zenone, il 14 aprile 1923 ed Albino, il 21 dicembre 1925; alla madre Antonia Marchesich fu Martino e fu Maria Saule ved. di Giovanni Marchesich, nata a Toppolo il 17 novembre 1870; al fratello Adalberto, nato a Toppolo il 22 gennaio 1908; alla cognata Maria Bombich fu Antonio e di Giovanna Delbello moglie di Adalberto Marchesich, nata a Toppolo il 2 settembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3984)

N. 650 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marchesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marchesich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Giovanna Clun, nato a Stridone (Portole) il 27 febbraio 1852 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie, Anna Tomaz, nati a Stridone: Giovanni, il 7 gennaio 1879; Antonio, il 7 agosto 1881; alla nuora Giovanna Zanco fu Francesco e fu Maria Visintin, moglie di Giovanni Marchesich, nata a Stridone il 19 settembre 1884 ed ai nipoti, figli di Marchesich Giovanni e di Giovanna Zanco, nati a Portole: Anna-Maria, il 12 maggio 1909; Alberto, l'8 ottobre 1911; Clementina, il 14 ottobre 1907; Vera Stefania, il 18 novembre 1916; Dante Giordano, il 7 aprile 1921; Maria, il 3 giugno 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3985)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'abbruciamento di titoli nonchè la estrazione di obbligazioni 6 % di credito comunale, Serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 2 novembre 1933-XI, incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale della sede del Consorzio, sito in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 6 % di credito comunale, Serie speciale « Città di Torino ».*

1° Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni, e rimborsati dal 1° settembre 1932 al 31 luglio 1933.

2° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % di credito comunale Serie speciale « Città di Torino » e cioè:

1^a *Tranche.* — Estrazione a sorte di:
n. 80 titoli da 1 obbligazione
n. 159 titoli da 5 obbligazioni
n. 167 titoli da 10 obbligazioni

e così in totale n. 2545 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.272.500.

2^a *Tranche.* — Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli da 1 obbligazione
n. 168 titoli da 5 obbligazioni
n. 167 titoli da 10 obbligazioni

e così in totale n. 2545 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.272.500.

3^a *Tranche.* — Estrazione a sorte di:
n. 151 titoli da 5 obbligazioni
n. 89 titoli da 10 obbligazioni

e così in totale n. 1645 obbligazioni per un capitale nominale di L. 822.500.

4^a *Tranche.* — Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli da 1 obbligazione
n. 67 titoli da 5 obbligazioni
n. 98 titoli da 10 obbligazioni

e così in totale n. 1326 obbligazioni per un capitale nominale di L. 663.000

5^a *Tranche.* — Estrazione a sorte di:
n. 68 titoli da 1 obbligazione
n. 78 titoli da 5 obbligazioni
n. 79 titoli da 10 obbligazioni

e così in totale n. 1248 obbligazioni per un capitale nominale di L. 624.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 6 % di credito comunale Serie speciale « Città di Trieste ».*

1° Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel secondo semestre 1932 e nel primo semestre 1933.

2° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % di credito comunale, Serie speciale « Città di Trieste » e cioè:

1^a *Tranche.* — Estrazione a sorte di:
n. 61 titoli da 1 obbligazione
n. 31 titoli da 5 obbligazioni

n. 22 titoli da 10 obbligazioni
n. 8 titoli da 25 obbligazioni
e così in totale n. 636 obbligazioni per un capitale nominale di L. 318.000.

2^a *Tranche.* — Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli da 1 obbligazione
n. 7 titoli da 5 obbligazioni
n. 5 titoli da 10 obbligazioni
n. 20 titoli da 25 obbligazioni

e così in totale n. 599 obbligazioni per un capitale nominale di L. 299.500.

3^a *Tranche.* — Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli da 5 obbligazioni
n. 54 titoli da 10 obbligazioni

e così in totale n. 565 obbligazioni per un capitale nominale di L. 282.500.

c) *In ordine alle obbligazioni 6 % di credito comunale Serie speciale « Città di Venezia ».*

1° Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel secondo semestre 1932 e nel primo semestre 1933.

2° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % di credito comunale, Serie speciale « Città di Venezia » della 1^a tranche, e cioè: n. 79 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 790 obbligazioni per un capitale nominale di L. 395.000.

3° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % di credito comunale Serie speciale « Città di Venezia » della 2^a tranche, e cioè: n. 75 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti n. 750 obbligazioni per un capitale nominale di L. 375.000.

d) *In ordine alle obbligazioni 6 % di credito comunale Serie speciale « Città di Catania ».*

1° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % di credito comunale, Serie speciale « Città di Catania » della 1^a tranche, e cioè: n. 20 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 200 obbligazioni per un capitale nominale di L. 100.000.

2° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % di credito comunale, Serie speciale « Città di Catania » della 2^a tranche, e cioè: n. 18 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 180 obbligazioni per un capitale nominale di L. 90.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il presidente: BENEDECE.

(5995)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale « Cappuccini-Vignali » in provincia di Salerno.

Con R. decreto in data 7 settembre 1933, registrato dalla Corte dei conti addì 26 settembre 1933, al registro 18, foglio 239, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale Cappuccini-Vignali in agro di Polla, provincia di Salerno.

(5990)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo industriale degli utenti della Roggia Borghesi, in provincia di Novara.

Con decreto Ministeriale 6 ottobre 1933, n. 3134, è stato approvato ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio irriguo industriale degli utenti della Roggia Borghesi, con sede in Domodossola, provincia di Novara, deliberato nell'adunanza del 9 ottobre 1932.

(5991)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a cinque premi in denaro per la costruzione dei migliori battelli a propulsione meccanica per la pesca a strascico con divergenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, che approva il testo unico delle leggi sulla pesca;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare l'esercizio della pesca con battelli a propulsione meccanica;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso a numero cinque premi in denaro da conferirsi alle imprese di pesca, che facciano costruire in cantieri nazionali, e mettano in esercizio, i migliori battelli per la pesca a strascico con divergenti, muniti di motore di fabbricazione nazionale, e che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono ammesse al concorso le imprese di pesca che provvedano alla demolizione di battelli a vapore che abbiano tenuto in esercizio per la pesca nei due anni precedenti alla data del presente decreto, ed il cui ulteriore impiego si sia reso non proficuo per vetustà, o per grave deterioramento, o per le eccessive spese di manutenzione, di riparazione, o di funzionamento.

Tali battelli dovranno avere non meno di 30 tonnellate di stazza lorda, ed una macchina di potenza non inferiore a 100 e non superiore a 500 cavalli indicati.

Art. 3.

L'ammontare di ciascun premio sarà commisurato al 20 per cento dell'importo effettivo della spesa per la costruzione del battello, compreso in tale importo il prezzo del motore, ed eventualmente l'impianto frigorifero, esclusi invece gli attrezzi di pesca, e gli arredi ed accessori di bordo. Tuttavia, per i battelli che siano progettati e costruiti in ferro, l'ammontare del premio sarà commisurato al 25 per cento dell'importo effettivo della spesa come sopra stabilito.

Art. 4.

Le imprese che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura - Divisione pesca) non più tardi del 31 gennaio 1934, regolare domanda su carta da bollo da L. 5.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, in duplice copia:

a) disegni costruttivi: piano di costruzione (scala 1:25); sezione maestra (scala 1:20); spaccato longitudinale, con piano di coperta ed eventualmente piano di stiva (scala 1:25), avvertendo che dal disegno dovrà risultare la sistemazione del motore, del verricello per le reti, dell'argano a salpare, dell'eventuale compressore dell'impianto frigorifero, degli alberi, e dei depositi per il combustibile con la relativa capienza; grafici della carena (dislocamenti, centri di carena, e raggi metacentrici, esponente di carico, posizione del centro di gravità, altezza metacentrica del battello scarico ed in completo carico);

b) preventivo della spesa;

c) relazione illustrativa, dalla quale dovrà fra l'altro risultare il tipo e la potenza dell'apparato motore;

d) indicazione e descrizione del battello da demolire, a senso dell'art. 2, corredata da dichiarazioni dell'autorità portuale e da altri idonei documenti per dimostrare l'esercizio della pesca con lo stesso battello da parte dell'impresa concorrente nei due anni di cui allo stesso articolo.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Essa avrà facoltà di raccogliere ogni ulteriore informazione e di compiere ogni ulteriore accertamento che riterrà opportuno sui battelli da demolire, nonché di richiedere modifiche e varianti ai progetti dei nuovi battelli.

La Commissione procederà alla assegnazione dei premi sulla base di un giudizio complessivo nei rispetti dei singoli concorrenti, avuto riguardo alle caratteristiche dei battelli da demolire, a quelle dei progetti di costruzione dei nuovi battelli, ed alla precedente attività svolta dai concorrenti nel campo della pesca meccanica.

Art. 6.

Le imprese vincitrici dovranno portare a compimento la costruzione dei battelli non oltre nove mesi dalla data con la quale abbiano ricevuto dal Ministero comunicazione del conferimento del premio.

La vigilanza sulla costruzione dei battelli è affidata al Registro italiano navale ed aeronautico.

Le varianti ai progetti, che gli interessati ritenessero di adottare in corso d'opera, dovranno ottenere il preventivo benestare del Ministero.

La Commissione giudicatrice del concorso procederà collegialmente o delegando uno o più dei propri membri, ad una visita finale di ciascun battello, quando avrà iniziato l'esercizio della pesca, con facoltà di sottoporlo alle prove che si riterranno opportune.

Per tale effetto gli interessati dovranno previamente far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) una dichiarazione della competente Capitaneria di porto, comprovante la messa in esercizio. Da tale dichiarazione dovrà altresì risultare che è stato rispettato per la costruzione il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo;

b) la prova dell'avvenuta demolizione del battello a vapore a senso dell'art. 2. Tale demolizione non dovrà aver avuto luogo in epoca anteriore alla data del presente decreto.

Art. 7.

Il conferimento definitivo dei premi, ed il pagamento di essi, avrà luogo in base a favorevole relazione della Commissione giudicatrice, o dei suoi delegati, dopo la visita finale di cui all'articolo precedente. Dalla relazione della Commissione giudicatrice o dei suoi delegati dovrà in modo esplicito risultare:

a) che il battello corrisponde al progetto, ed alle eventuali modifiche e varianti richieste a norma dell'art. 5 od accettate a norma dell'art. 6;

b) quale è l'ammontare del premio, sulla base dei documenti di spesa presentati dagli interessati in occasione della visita finale, e delle indagini ed accertamenti che la Commissione od i suoi delegati avranno ritenuto opportuno di compiere.

In nessun caso l'importo del premio potrà superare le percentuali di cui all'art. 3 sul preventivo presentato a termini dell'art. 4 e sulla maggiore spesa eventualmente dipendente dalle modifiche e varianti richieste od accettate come sopra.

In caso di contestazione sia sulla rispondenza di ciascun battello al progetto ed alle modifiche e varianti, sia sull'ammontare dei premi, decide inappellabilmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

La spesa per il pagamento dei premi, che presumibilmente ascende a L. 500.000 (cinquecentomila) sarà imputata al capitolo « Spesa straordinaria per gli scopi di cui all'art. 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 », del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1934-35.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5993)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.